



**COMUNE DI SARCEDO**  
PROVINCIA DI VICENZA

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

REP. N. **44** DEL **28-12-2023**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' VIACQUA S.P.A.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione seduta **pubblica**.

<b>CORTESE LUCA</b>	Presente
<b>CAMPESE MARIA TERESA</b>	Presente
<b>TAMMARO ANTONIO</b>	Presente
<b>DE MURI FEDERICA</b>	Presente
<b>CASTELLO PIETRO</b>	Assente
<b>SANTORSO GIANFRANCO</b>	Presente
<b>POZZAN PAOLA</b>	Presente
<b>RIZZI ANNA</b>	Presente
<b>MOLO ALBERTO</b>	Presente
<b>MENEGHELLO GIORGIO</b>	Presente
<b>CORTESE FABIO</b>	Presente
<b>FATTAMBRINI MIRIA</b>	Assente
<b>PARISOTTO DEBORA</b>	Assente

Partecipa alla seduta il segretario comunale Rossi Lucia.

Il Sig. **CORTESE LUCA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto sopra riportato.

**IL SINDACO**  
**CORTESE LUCA**

**Il segretario comunale**  
**Rossi Lucia**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Introduce l'argomento il Sindaco: Si tratta di una modifica molto precisa, viene disposto che la società Viacqua Spa diventi una società benefit che significa che le finalità sono specificate nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile. Allegata alla delibera si trova la nuova bozza dello statuto con le modifiche evidenziate in giallo. Viene inserita anche una modifica all'art. 16 dello statuto al fine di poter prevedere la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati per agevolare gli amministratori a partecipare alle adunate anche da remoto. Le finalità di queste modifiche e lo scopo sono descritte nella delibera e questa trasformazione è stata deliberata dall'assemblea di coordinamento intercomunale in data 18 ottobre 2023.

Consigliere Cortese Fabio: Chiede se questa proposta riguarda tutti i Comuni.

Sindaco: risponde di sì in quanto riguarda una modifica allo statuto e specifica inoltre, che se tutti i Consigli Comunali approveranno la modifica questa potrà esserci altrimenti no.

Consigliere Cortese Fabio: Chiede spiegazioni più chiare in merito al passaggio a società di benefit e quale sia l'obiettivo finale.

Sindaco: Risponde che con tale passaggio vi è la possibilità da parte di Viacqua di fare non solo utili ma anche quanto previsto dall'art. 376 della legge di stabilità 2016 di cui dà lettura: *“Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni”*.

Sottolinea il beneficio comune così come definito all'art. 378 di cui né dà lettura in parte: *“il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376”*;

Prosegue specificando che la delibera proposta parla chiaramente su cosa si intenda per società benefit è un gradino in più dell'attuale società. Come definito dallo statuto non è solo una società per azioni convenzionale e partecipata ma, ha in più questo aspetto legato al beneficio comune che la società è obbligata a sostenere nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, a questo seguiranno le politiche riferite a questa annunciazione.

Consigliere Meneghello: interviene dicendo che le politiche saranno decise dal cda di Viacqua.

Sindaco: risponde che deciderà l'assemblea di coordinamento.

Consigliere Meneghello: si dichiara contrario.

Consigliere Tammaro: chiede se si stabilisce che la società Viacqua con la decisione presa dal Comitato dei Sindaci e non dal direttivo di Viacqua impegni quote che fanno parte dell'utile in altre tipologie di intervento anche verso enti o associazioni.

Sindaco: non è questo l'impatto esso riguarda i servizi che la società si impegna a fare come recita l'art. 378 punto a) di cui dà lettura: *“il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376”*; procede facendo degli esempi di operato di Viacqua farà le operazioni di lavoro investendo da qui ai prossimi 20 anni solo con mezzi elettrici questo è un esempio di riduzione dell'impatto sulla società. Viacqua utilizzerà banche che non finanziano le armi. Questo è un esempio di riduzione degli effetti negativi sul proprio servizio.

Consigliere Meneghello: Questa è aria fritta invece di cose concrete.

Assessore Campese: Interviene leggendo una parte della modifica proposta allo statuto che contiene le finalità di beneficio comune:

- a) *garantire una gestione responsabile e sostenibile della risorsa idrica, tutelando la qualità dell'acqua potabile, riducendo gli sprechi e minimizzando gli impatti ambientali legati alle acque reflue;*
- b) *promuovere, anche mediante investimenti, misure di adattamento ai cambiamenti climatici e misure di mitigazione;*
- c) *promuovere, all'interno delle comunità in cui Viacqua S.p.A. opera, la consapevolezza sull'uso responsabile della risorsa idrica;*
- d) *creare sinergie con istituzioni, scuole, università e imprese per stimolare l'innovazione e la ricerca finalizzata alla tutela della risorsa idrica;*
- e) *promuovere la sostenibilità lungo tutta la catena del valore, anche attraverso un confronto con fornitori e altre aziende partner;*
- f) *valorizzare le persone che lavorano in Viacqua S.p.A., ad esempio attraverso programmi di formazione e aggiornamento continuo.*

Consigliere Meneghello e Cortese Fabio sottolineano perché ora non possono fare questo?

Consigliere Meneghello: Sarebbe grave che ora non riducessero gli sprechi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 30.10.2023 è pervenuta al protocollo generale n. 13763 la comunicazione di Viacqua s.p.a. prot. 15625 del 30.10.2023, allegata sub A), società partecipata, con la quale si rappresenta che nel corso della seduta del 18.10.2023, l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale del 18.10.2023, ai sensi dell'art. 6 della convenzione ex art. 30 del d. Lgs. n. 267 del 2000, sottoscritta 02.01.2018, ha deliberato di avviare il percorso di trasformazione di Viacqua s.p.a. in società benefit;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208, legge di stabilità 2016, art. 1, che prevede, ai commi da 376 a 384:

*376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.*

*377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un*

*impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.*

*378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:*

*a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;*

*b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;*

*c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;*

*d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.*

*379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.*

*380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.*

*381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.*

*382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:*

*a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;*

*b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e*

*che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;*

*c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.*

*383. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.*

*384. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.*

CONSIDERATO che Viacqua s.p.a., al fine di attuare la trasformazione in società benefit, ha predisposto, coerentemente con quanto previsto dalla L. n. 208 del 2015, una modifica del vigente statuto, come da schema allegato sub A), inserendo le necessarie previsioni negli articoli 1, 3, 35;

CONSIDERATO, inoltre, che, come evidenziato nella comunicazione citata in premessa:

1. al fine di favorire la maggiore partecipazione dei soci alle attività dell'assemblea, tenuto anche conto del deciso impulso dato dallo sviluppo della tecnologia a forme di partecipazione mediante il ricorso a strumenti tecnologici che permettono l'organizzazione di videoconferenze, Viacqua ha proposto di adeguare lo statuto prevedendo, all'art. 16, la possibilità di svolgere assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, garantendo, in ogni caso, la possibilità di accertare l'identità del socio che interviene, nonché di garantire allo stesso il diritto alla discussione e alla votazione;
2. per le medesime ragioni di cui al punto precedente, Viacqua ha ritenuto di adeguare la previsione, già riconosciuta dallo statuto vigente, di tenere i consigli di amministrazione dislocati in più luoghi audio/video, rendendola omogenea a quella prevista proposta per l'assemblea;

RITENUTO, per le ragioni espresse,

- di approvare le modifiche allo statuto di Viacqua s.p.a. di cui allo statuto allegato sub A) alla presente deliberazione;
- di dare indirizzo e mandato al rappresentante dell'ente nell'assemblea societaria di Viacqua s.p.a. di approvare le suddette modifiche statutarie, votandole nell'apposita seduta dell'assemblea straordinaria che sarà convocata nei tempi e nei modi di cui allo statuto;

RICHIAMATO l'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 con riferimento al dovere degli amministratori di "... astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di conflitto di interessi sopra indicata;

VISTI

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g), del d. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti n. 10

Votanti n. 9

Favorevoli n. 7

Contrari n. 2 (Meneghello e Cortese Fabio)

Astenuti n. 1 (Tammaro)

### **DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche allo statuto di Viacqua s.p.a., di cui il Comune è socio, proposte con comunicazione del 30.10.2023 prot. 15625, nostro prot. n. 13763 in data 30.10.2023;
3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire in nome e per conto del Comune all'assemblea straordinaria della società esprimendo voto favorevole in ordine alle modifiche statutarie di cui all'allegato sub A), dando mandato allo stesso a porre in essere eventuali ulteriori modifiche, formali e non sostanziali, allo statuto che dovessero essere dovute o richieste, in sede di assemblea straordinaria, da norme o prassi di legge;
4. di provvedere a trasmettere la presente deliberazione a Viacqua s.p.a..

Dopodiché, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al fine di poter dar seguito alle modifiche dello statuto per la trasformazione di Viacqua s.p.a. in società benefit, con separata votazione effettuata in forma palese ai sensi di legge, riportante il seguente esito:

Presenti n. 10

Votanti n. 9

Favorevoli n. 7

Contrari n. 2 (Meneghello e Cortese Fabio)

Astenuti n. 1 (Tammaro)



# COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla  
deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 del 28-12-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA  
SOCIETA' VIACQUA S.P.A.**

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 15-01-2024 fino al 30-01-2024 con numero di registrazione 26.

Sarcedo li 15-01-2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
*Nominativo indicato nel certificato di firma digitale*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)



# COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla  
deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 del 28-12-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA  
SOCIETA' VIACQUA S.P.A.**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Sarcedo li 26-01-2024

Il Responsabile dell'Esecutività  
*Nominativo indicato nel certificato di firma digitale*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 8.03.2005 n. 82 di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.